

Tribunale di Napoli, 30 marzo 2012. Presidente Di Nosse, estensore Dongiacomo.

Procedimento per dichiarazione di fallimento – Misure cautelari – Presupposti – Vendite immobiliari e costituzione di trust – Atti già compiuti – Inidoneità a dimostrare il periculum in mora – Fattispecie.

Procedimento per dichiarazione di fallimento – Misure cautelari – Presupposti.

La circostanza che l'imprenditore abbia posto in essere atti quali vendite immobiliari, costituzione di trust o, tramite iniziative di terzi, iscrizioni di ipoteche giudiziali, non è sufficiente, qualora tali atti siano già stati compiuti, a dimostrare un contegno in atto tale da far concretamente presumere che la sua prosecuzione o attuazione possa pregiudicare la concreta fruttuosità della invocata sentenza di fallimento, tanto più se si considera che, al fine di prevenire il pericolo in questione, (cioè la possibilità che vengono poste in essere attività distruttive o depauperative del patrimonio dell'impresa per il tempo necessario alla pronuncia di fallimento) possono senz'altro essere utilizzate le comuni misure cautelari.

Le misure cautelari previste dall'articolo 15, legge fallimentare richiedono la contestuale presenza (e la relativa dimostrazione) di due presupposti, vale a dire: 1) il fumus boni iuris, da intendersi come la probabile sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per la dichiarazione di fallimento a norma degli artt. 1 e 15 legge fallimentare; 2) il periculum in mora, vale a dire il rischio che, nelle more del procedimento prefallimentare, possa essere lesa la capacità produttiva (“... a tutela... dell'impresa...”) oppure l'integrità fisica e/o giuridica (e quindi, il valore) dell'azienda (“... a tutela del patrimonio...”) del debitore resistente, a mezzo, se del caso, di atti di distrazione dell'attivo ovvero di assunzione di nuovi debiti, e che, per l'effetto, in caso di successivo fallimento, sia impedita o resa più difficile, incerta o lunga o dispendiosa la liquidazione concorsuale e, quindi, l'an e/o il

quantum di soddisfazione delle ragioni creditorie insinuate al passivo. Tali misure, peraltro, non essendo tipizzate dalla legge, possono assumere il contenuto più vario, da modulare in base alle esigenze del caso concreto, e consistere, tra l'altro, nel sequestro conservativo dei beni o dell'azienda del debitore, al fine di rendere inopponibili (mediante conferma della misura nella sentenza di fallimento) alla massa dei creditori gli eventuali atti di disposizione successivamente compiuti dallo stesso prima del fallimento, ovvero nel sequestro giudiziario dei beni o dell'azienda del debitore, al fine di evitarne (fino alla probabile apprensione del curatore) la dispersione materiale, ovvero ancora nella pronuncia di provvedimenti quali la sostituzione dell'imprenditore con un amministratore di tipo giudiziale o l'affiancamento dell'imprenditore con un custode, cui ogni decisione di straordinaria amministrazione debba essere sottoposta per l'approvazione, ovvero la semplice inibizione di compiere atti di straordinaria amministrazione o la necessità per l'imprenditore di munirsi di autorizzazione del tribunale per compiere determinate attività.

Omissis

osserva

La norma dell'art. 15, comma 8, l. fall., prevede che “il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza”.

Si tratta, come è testualmente stabilito dalla norma, di misure cautelari sicchè la loro pronuncia richiede la contestuale presenza (e la relativa dimostrazione) di due presupposti, vale a dire:

1. il fumus boni iuris, da intendersi come la probabile sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per la

dichiarazione di fallimento a norma degli artt. 1 e 15 l. fall.;

2. il periculum in mora, vale a dire il rischio che, nelle more del procedimento prefallimentare, possa essere lesa la capacità produttiva (“... a tutela... dell’impresa...”) oppure l’integrità fisica e/o giuridica (e quindi, il valore) dell’azienda (“... a tutela del patrimonio...”) del debitore resistente, a mezzo, se del caso, di atti a distrazione dell’attivo ovvero di assunzione di nuovi debiti, e che, per l’effetto, in caso di successivo fallimento, sia impedita o resa più difficile, incerta o lunga o dispendiosa la liquidazione concorsuale e, quindi, l’an e/o il quantum di soddisfazione delle ragioni creditorie insinuate al passivo.

Tali misure, peraltro, non essendo tipizzate dalla legge, possono assumere il contenuto più vario, da modulare in base alle esigenze del caso concreto, e consistere, tra l’altro, nel sequestro conservativo dei beni o dell’azienda del debitore, al fine di rendere in opponibili (mediante conferma della misura nella sentenza di fallimento) alla massa dei creditori gli eventuali atti di disposizione successivamente compiuti dallo stesso prima del fallimento, ovvero nel sequestro giudiziario dei beni o dell’azienda del debitore, al fine di evitarne (fino alla probabile apprensione del curatore) la dispersione materiale, ovvero ancora nella pronuncia di provvedimenti quali la sostituzione dell’imprenditore con un amministratore di tipo giudiziale o l’affiancamento dell’imprenditore con un custode, cui ogni decisione di straordinaria amministrazione debba essere sottoposta per l’approvazione, ovvero la semplice inibizione di compiere atti di straordinaria amministrazione o la necessità per l’imprenditore di munirsi di autorizzazione del tribunale per compiere determinate attività.

Nella specie, l’istante, ha dedotto, quanto al periculum in mora, che sussiste “... il concreto pericolo che i soggetti fallendi possano porre in essere attività distrattive o, quantomeno, depauperative dei loro patrimonio per il tempo utile alla pronuncia dichiarativa di fallimento”. Le circostanze a tal fine dedotte, per il, non appaiono, allo stato, idonee a dimostrare la effettiva sussistenza del presupposto in esame.

Si tratta, invero, di atti o comportamenti (come descritti in ricorso, p. 34 e 35) che (pur se in ipotesi tutti corrispondenti al vero) sono già stati compiuti (dagli stessi resistenti, come le vendite immobiliari o l’atto di costituzione del trust, ovvero ad essi imputati per iniziative di terzi, quali le iscrizioni di ipoteche giudiziali), e non dimostrano, quindi, un contegno in atto (dei resistenti o di terzi), tale da far concretamente presumere che la sua prosecuzione o attuazione possa pregiudicare la concreta fruttuosità della invocata sentenza di fallimento, se e quando sarà pronunciata, tanto più se si considera che, onde prevenire il pericolo dedotto – e cioè che i resistenti possano porre in essere attività distruttive o depauperative dei loro patrimonio per il tempo utile alla pronuncia dichiarativa di fallimento – le pretese creditorie asseritamente vantate dal curatore istante a nomra dell’art. 2497 c.c. sono senz’altro cautelabili, onde evitare la dispersione della relativa garanzia patrimoniale, con le misure cautelari comuni.

La domanda cautelare deve essere, pertanto, respinta.

p.t.m.

1. rigetta la domanda cautelare;
2. convoca ricorrente e resistenti innanzi a sé per l’udienza del 18/4/2012, ore 9.30, onde procedere all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;
3. dispone che i resistenti depositino in cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;
4. fissa alle parti il termine di giorni sette prima della data dell’indicata udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e di relazioni tecniche.

Si comunichi alle parti costituite con urgenza.

Napoli, 28 marzo 2012.

Depositato il 30 marzo 2012.

*